



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 163 del 25/11/2014**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2014, n. 2243

Individuazione dei tetti di spesa annuali per il personale delle Aziende ed Enti del Sistema Sanitario Regionale, per il rispetto del limite di spesa regionale per il personale ai sensi dell'art. 2, comma 71, della legge 191/2009 s.m.i.

L'Assessore al Welfare Donato Pentassuglia sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'ufficio "Risorse Umane e Aziende Sanitarie" confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Sanitaria e Specialistica, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1403 del 04 luglio 2014 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Operativo 2013-2015 in cui, in particolare nel Programma 10, viene riportato l'importo di € 1.915.083.026 quale limite di spesa regionale per il personale, nel rispetto dell'art.2, comma 71, della legge 191/2009 s.m.i.. Tale limite di spesa è determinato dalla somma dei valori del costo del personale riscontrati da ciascuna Azienda/Ente nel 2004 diminuito dell'1,4%.

Il Tavolo e Comitato interministeriale per la verifica degli adempimenti con il verbale della riunione del 27.11.2013, valutato il PROGRAMMA 10 - Gestione del personale - Azione 10.1 - Rideterminazione dotazioni organiche delle aziende/enti SSR e assunzioni, ha precisato che il vincolo normativo nazionale dettato dall'art.2, comma 71, della legge 191/2009 s.m.i, è a valenza regionale e su tale base la Regione deve effettuare la verifica.

In riferimento a tale indicazione del Tavolo e Comitato interministeriale e considerati i risparmi certificati conseguiti sul costo del personale nel 2012 e in relazione alle cessazioni di personale comunicate dalle Aziende per il 2013, da certificare con il conto annuale 2013, rispetto al suddetto tetto di spesa regionale, in data 04.08.2014 la Giunta regionale ha autorizzato, con delibera n. 1824, in deroga al blocco del turn over, decretato con la legge regionale n.2/2011, n. 1752 assunzioni di personale nelle Aziende ed Enti del S.S.R. verificando che il relativo costo e quello delle deroghe assunzionali già precedentemente autorizzate con le D.G.R. 183/2014 e 581/2013 totalizzassero una spesa regionale per il personale al di sotto del vincolo posto dall'art.2, comma 71, della legge 191/2009 s.m.i.

Atteso che le deroghe assunzionali anzidette sono state autorizzate sulla base dei risparmi certificati nel 2012 rispetto al limite di spesa regionale, ovvero non considerando i limiti di spesa derivanti dagli importi registrati da ciascuna Aziende/Enti nel sistema SICO per l'anno 2004, e atteso che le Aziende/Enti possono procedere autonomamente ad affidare incarichi a tempo determinato nei termini di legge e nei limiti previsti dall'art.9, comma 28, del D.L. n.78/2010, convertito in Legge n.122/2010 s.m.i., appare evidente che la Regione debba procedere ora, per un controllo efficace della spesa del personale, a determinare la quota del tetto di spesa regionale, destinata al personale, per ciascuna Azienda ed Ente. Al fine di attuare quanto suddetto, per determinare i limite di spesa, al netto dei rinnovi contrattuali

interventuti dopo il 2004, per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione del personale rientrante nelle categorie previste dalla legge n.68/1999, di ciascuna Azienda/Ente del S.S.R., sono stati utilizzati i seguenti parametri oggettivi:

1) numero di posti letto gestiti da ciascuna Azienda/Ente, come riportati nel regolamento regionale n. 36/2012; per la spesa del personale ospedaliero 2) numero di abitanti residenti in ciascuna provincia, come rilevati dall'ISTAT all'1.01.2014 per l'assistenza territoriale, nel rapporto, approssimato, 60:40.

Per l'assistenza ospedaliera nelle A.S.L. si è considerato un costo medio giornaliero stimato per posto letto di € 750, per un totale annuo di € 273.750, di cui circa il 51% per il personale, da cui detraendo il 16%, quale quota dei rinnovi contrattuali intervenuti dopo il 2004, si ottiene un totale netto di € 118.000 annui per posto letto. Si è provveduto, inoltre, ad incrementare del 19% il costo del personale delle AOU e del 42% degli IRCCS, per la diversa organizzazione, la maggiore complessità dell'attività e per le funzioni di didattica e di ricerca.

Per l'assistenza territoriale si è calcolato circa il 40% (39,75%) del tetto di spesa regionale rapportandolo al numero di abitanti di ciascuna A.S.L.

Pertanto si propone alla Giunta regionale di approvare, a partire dall'anno 2014, i tetti di spesa annuali per il personale di ciascuna Azienda/Ente del S.S.R., al netto dei rinnovi contrattuali intervenuti dopo il 2004 per il rispetto dell'art.2, comma 71, della legge 191/2009 s.m.i., e fermo restando il vincolo di spesa aziendale per il personale a tempo determinato derivante dall'art.9, comma 28, del D.L. n.78/2010, convertito in Legge n.122/2010 s.m.i., e con la relativa limitazione di dar luogo a nuovi contratti o rinnovi solo per i posti previsti nei rispettivi piani assunzionali ovvero per le sostituzioni previste per legge, al fine di non incrementare il precariato, come riportato nella tabella seguente:

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrata, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. K) della L.R. n. 7/97

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Welfare;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio competente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di definire i tetti di spesa annuali per il personale, a partire dall'anno 2014 e come riportato nella tabella che segue, per ciascuna Azienda/Ente del S.S.R., al netto dei rinnovi contrattuali intervenuti dopo il 2004 per il rispetto dell'art.2, comma 71, della legge 191/2009 s.m.i. a livello regionale, comprendenti sia il costo per il personale a tempo indeterminato che a tempo determinato, con esclusione del personale rientrante nelle categorie previste dalla legge n.68/1999, e fermo restando il vincolo di spesa aziendale per il personale a tempo determinato derivante dall'art.9, comma 28, del D.L. n.78/2010, convertito in Legge n.122/2010 s.m.i., e con la relativa limitazione di dar luogo a nuovi contratti o rinnovi, ai sensi della normativa vigente, solo per i posti previsti nei rispettivi piani assunzionali ovvero per le sostituzioni

previste per legge, al fine di non incrementare il precariato.

- di stabilire che tutte le assunzioni a tempo determinato e indeterminato saranno comunque disposte dalle Aziende/Enti del S.S.R. nel rispetto dei suddetti tetti di spesa e del vincolo di pareggio di bilancio.
- di stabilire che i suddetti tetti saranno ricalcolati al modificarsi dei valori dei parametri utilizzati ovvero in caso di riorganizzazione della rete ospedaliera.
- di far carico il Servizio PAOS di tutti gli adempimenti conseguenti e rivenienti dal presente provvedimento;
- di trasmettere il presente provvedimento al Tavolo e Comitato interministeriale a cura del Servizio Paos;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

---